COMUNE DI PADOVA
PROTOCOLLO GENERALE: USCITA
60116 | 29.07.1998
Cat. III Classe 2 Fasc. 148
MOBILITA' E TRAFFICO

COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
29 LUG. 1998
Registro Ordinanze n° 478

COMUNE DI PADOVA
PERVENUTO
30 LUG 1998
Prot. n° _____
Servizio Addetti alle Notifiche

COMUNE DI PADOVA
Assessore alla Mobilità e Traffico

Prot. Generale

li, 29 LUG. 1998

OGGETTO: Misure preordinate ad una maggiore sicurezza stradale, nonché ad un ordinato utilizzo del demanio stradale.
Divieti riguardanti la domanda e l'offerta di prestazioni sessuali a pagamento, svolte sul suolo pubblico.

ORDINANZA

IL SINDACO

PREMESSO che il territorio del Comune di Padova è caratterizzato dal ruolo di polo regionale economico e produttivo, da una prevalente ed articolata economia terziaria, è sede universitaria con decine di migliaia di studenti ospiti, è sede anche di attività di svago e cultura per l'intera regione, per cui per l'intero arco dell'anno è oggetto di un costante flusso automobilistico, in tutte le ore del giorno e della notte (infatti una recente indagine ha conteggiato oltre 500.000 transiti giornalieri di veicoli che attraversano il confine della città, a fronte di soli 212.000 residenti, rapporto che è tra i più elevati d'Italia) ;

CONSIDERATO che le rilevazioni automatiche del sistema semaforico indicano che nell'arco delle cinque ore dalle 21 alle 2 in 14 punti significativi transitano circa 40.000 veicoli per cui si può stimare un volume complessivo di veicoli in circolazione di poco inferiore a quello diurno. Per converso l'oscurità rende la circolazione meno sicura, per cui le fermate ai bordi della strada costituiscono particolare intralcio e fonte di pericolo;

RILEVATO che, il controllo sistematico del flusso veicolare, da parte della Polizia Municipale ha documentato la tendenza, in detto orario notturno all'aumento della velocità dei veicoli, con superamento dei limiti di sicurezza, con conseguenti casi di ritiro della patente (documentati da numerosi verbali e informative) e che sulle strade in cui particolarmente si esercita la prostituzione si sono verificati numerosi gravi incidenti;

CONSIDERATO che per ragioni di organico e di priorità operative è impossibile garantire nelle ore notturne un servizio di presidio della circolazione da parte della Polizia Municipale in quantità analoga al servizio espletato nelle ore diurne, con conseguente riduzione dell'effetto di prevenzione di comportamenti scorretti;

CONSIDERATO che - oltre che nelle ore serali - anche nelle ore diurne di massima concentrazione di traffico e proprio sulle direttrici stradali più importanti è sistematicamente rilevata una numerosa presenza di soggetti esercitanti la prostituzione con turbativa dell'ordinato flusso della circolazione e conseguente creazione di situazioni di pericolo;

RILEVATO in base alla ricerca CENSIS "La sicurezza possibile - Rischi stradali - Roma, 23 luglio 1997", che il 73% degli incidenti stradali si verifica in circostanze riferibili al conducente

per comportamenti nella circolazione e che il costo sociale dell'incidentalità stradale, calcolato in lire del 1995, è pari a circa 36.669 miliardi, corrispondenti a circa il 2% del P.I.L.;

EVIDENZIATA la necessità, in relazione ai dati sopraevidenziati, di porre in essere tutte le possibili misure atte a salvaguardare la pubblica incolumità nella circolazione veicolare;

CONSIDERATO che sulla base di un'apposita attività accertativa condotta dal Corpo di Polizia Municipale in data 17 luglio 1998, è stato rilevato che nel territorio del Comune di Padova, erano dediti alla prostituzione su suolo pubblico oltre n. 130 soggetti;

CONSIDERATO che la «domanda» di dette prestazioni proviene prevalentemente da soggetti alla guida di veicoli che circolano sulla pubblica via, il cui comportamento costituisce fonte di turbativa della circolazione, a causa del generarsi di code di traffico, di brusche frenate e arresti repentini dei veicoli e/o di altre manovre costituenti pericolo per la pubblica incolumità ed intralcio, nonché di una più generale turbativa dell'uso del demanio stradale, in quanto lo svolgersi della contrattazione fra la domanda e l'offerta di prestazioni sessuali, condotta sulla pubblica via, pregiudica la normale ed ordinata fruizione di detto bene demaniale da parte della generalità dell'utenza;

RILEVATO, che l'uso generale dei beni demaniali -ivi compresi quelli comunali- incontra per il singolo cittadino il limite costituito dal rispetto dell'analogo diritto di cui sono titolari gli altri soggetti, per cui l'art. 823 del Codice Civile consente all'Amministrazione preposta alla tutela del bene demaniale di adottare quei provvedimenti che siano necessari alla sua conservazione ed ordinata utilizzazione, nonché ad evitare la violazione delle regole generali connesse a detta conservazione ed ordinata utilizzazione;

VISTO altresì l'art. 42, del vigente regolamento di Polizia Municipale, recante le norme concernenti gli atti contrari al decoro, alla decenza ed all'igiene ed, in particolare, il primo paragrafo e il punto b) dello stesso articolo e l'art. 46 , i quali vietano di esporsi in luogo pubblico con abiti indecenti, ovvero mostrarsi in stato di nudità ovvero nei luoghi pubblici o in vista del pubblico di compiere atti o esporre cose che possono recare molestia, disgusto o incomodo alle persone;

RILEVATO, con riferimento alla sopraccitata norma regolamentare, che l'eventuale attività di meretricio esercitata su suolo pubblico, condotta con abbigliamento indecoroso o indecente, ovvero mostrando nudità, anche qualora non configuri i reati contemplati dall'art. 5, punto 1) della Legge 20 febbraio 1958, n. 75, ovvero dall'art. 726 C.P., costituisce comunque fonte di turbativa dell'ordine pubblico, in quanto sollecita la domanda di prestazioni sessuali a pagamento anche da parte di conducenti di veicoli che conseguentemente effettuano manovre improvvise costituenti pericolo ed intralcio per la circolazione e con distrazione di chi circola nella pubblica via a bordo di veicoli, con grave pregiudizio per la sicurezza;

CONSIDERATA la non punibilità penale dell'esercizio dell'attività sopra descritta condotta in maniera non scandalosa né molesta, ma ritenuta comunque sussistente l'esigenza di tutelare la pubblica incolumità come sopra esposto;

VISTO l'art. 36 della Legge 8 giugno 1990, n. 142;

ORDINA

1. **In tutto il centro abitato comunale è fatto divieto a chiunque di contrattare prestazioni sessuali a pagamento a bordo di veicoli circolanti sulla pubblica via.**
   La violazione si concretizza nella «fermata del veicolo», al fine di richiedere informazioni, ovvero contrattare, ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento, ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente nella fornitura di prestazioni sessuali a pagamento. Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati, costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione alla presente ordinanza;

2. **In tutto il territorio comunale, ai sensi dell'art. 42, primo comma e punto b) e dall'art. 46 del vigente regolamento Comunale di Polizia municipale, è di fatto divieto di indossare un abbigliamento indecoroso o indecente, ovvero di mostrare nudità. Detto divieto, oltre che motivato dall'esigenza di tutelare il decoro e la decenza, trova applicazione per coloro che esercitano la prostituzione, anche al fine di evitare che da detti illegittimi comportamenti possa conseguire la distrazione dell'attenzione alla guida di chi circola nella pubblica via a bordo di veicoli, con conseguente pericolo per la sicurezza;**

3. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75 e dal vigente Codice Penale, nonché le sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada, le violazioni alla presente ordinanza sono punite a norma degli artt. 106 e segg. del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383. La violazione al precetto di cui al punto 1), con la sanzione amministrativa da L. 800.000. a L. 1.000.000, oblabile in via breve con L. 333.500 ed il precetto di cui al punto 2), con la sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 1.000.000, oblabile in via breve con L. 333.500;

4. Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l'autorità competente ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è il Sindaco della Città di Padova. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta, ovvero da ordinanze - ingiunzioni di pagamento;

5. La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata per giorni 15 consecutivi all'Albo Pretorio, dandone altresì informazione al pubblico mediante comunicato stampa agli Organi di informazione locali;

6. Agli agenti della Polizia municipale, delle Forze dell'Ordine e a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

IL SINDACO
Flavio Zanonato

COMUNE DI PADOVA - UFF. ADDETTO ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

N. 9066 Reg. Albo.

Il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale per gg. 15 consecutivi dal 30 LUG. 1998 al 13 AGO. 1998

L'Addetto alle Pubbl. Affissioni